

# Gazzetta ufficiale

# C 444

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

23 dicembre 2017

### Sommario

#### I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

##### RACCOMANDAZIONI

###### **Banca centrale europea**

2017/C 444/01	Raccomandazione della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2017, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banca centrale europea (BCE/2017/42) .....	1
---------------	--	---

#### II *Comunicazioni*

##### COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### **Commissione europea**

2017/C 444/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8647 — Värde/Fraikin) <sup>(1)</sup> ....	2
2017/C 444/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8068 — Bunge/Walter Rau Neusser Öl und Fett) <sup>(1)</sup> .....	2

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

#### IV Informazioni

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### Commissione europea

2017/C 444/04	Tassi di cambio dell'euro .....	3
2017/C 444/05	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	4
2017/C 444/06	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	5
2017/C 444/07	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	6
2017/C 444/08	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	7

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 444/09	Avviso del ministro degli Affari economici e del clima del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi .....	8
2017/C 444/10	Avviso del ministro degli Affari economici e del clima del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi .....	9

#### V Avvisi

##### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

###### Commissione europea

2017/C 444/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8721 — Owens Corning/Paroc) <sup>(1)</sup> .....	11
2017/C 444/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8737 — AmTrust/Madison Dearborn Partners/Mayfield Holdings JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	12
2017/C 444/13	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8740 — Schmolz+Bickenbach/Assets of Asco Industries) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	13
2017/C 444/14	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8745 — CD&R/D'Ieteren/Belron) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	15

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

ALTRI ATTI

**Commissione europea**

2017/C 444/15	Avviso riguardante una domanda a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Proroga del termine per l'adozione di atti di esecuzione .....	17
---------------	---	----

---

**Rettifiche**

2017/C 444/16	Rettifica alla pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU C 440 del 26.11.2016) .....	18
---------------	---	----



## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RACCOMANDAZIONI

## BANCA CENTRALE EUROPEA

## RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2017

al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banca centrale europea

(BCE/2017/42)

(2017/C 444/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

considerando quanto segue:

- (1) I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.
- (2) Il mandato degli attuali revisori esterni della BCE, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, terminerà con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2018.
- (3) La BCE ha selezionato Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022, con la possibilità di prorogarne il mandato fino a ulteriori due esercizi finanziari (ovverosia fino al 2023 o al 2024),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft siano nominati quali revisori esterni della BCE per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022, con la possibilità di prorogarne il mandato fino a ulteriori due esercizi finanziari (ovverosia fino al 2023 o al 2024).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2017.

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

---

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.8647 — Värde/Fraikin)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 444/02)

Il 18 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8647. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.8068 — Bunge/Walter Rau Neusser Öl und Fett)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 444/03)

Il 20 settembre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M8068. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

22 dicembre 2017

(2017/C 444/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1853	CAD	dollari canadesi	1,5057
JPY	yen giapponesi	134,37	HKD	dollari di Hong Kong	9,2648
DKK	corone danesi	7,4443	NZD	dollari neozelandesi	1,6904
GBP	sterline inglesi	0,88568	SGD	dollari di Singapore	1,5929
SEK	corone svedesi	9,9327	KRW	won sudcoreani	1 276,34
CHF	franchi svizzeri	1,1735	ZAR	rand sudafricani	15,0586
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,7945
NOK	corone norvegesi	9,8963	HRK	kuna croata	7,5420
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 070,50
CZK	corone ceche	25,750	MYR	ringgit malese	4,8354
HUF	fiorini ungheresi	311,82	PHP	peso filippino	59,382
PLN	zloty polacchi	4,1975	RUB	rublo russo	69,0950
RON	leu rumeni	4,6420	THB	baht thailandese	38,830
TRY	lire turche	4,5250	BRL	real brasiliano	3,9349
AUD	dollari australiani	1,5358	MXN	peso messicano	23,1255
			INR	rupia indiana	75,9065

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2017/C 444/05)



*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Germania e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Germania

**Oggetto della commemorazione:** centesimo anniversario della nascita del grande statista e cancelliere tedesco Helmut Schmidt (1918-2015)

**Descrizione del disegno:** il disegno raffigura Helmut Schmidt in una posa caratteristica, impegnato nel dialogo con il suo interlocutore. In alto a destra, in semicerchio, l'iscrizione «HELMUT SCHMIDT» e sul lato destro gli anni «1918-2015». L'identificativo della relativa zecca figura sotto gli anni. Sulla sinistra è riportato il codice del paese di emissione «D», al di sotto del quale è indicato l'anno di emissione «2018». In basso sono riportate le iniziali dell'artista.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura stimata:** 30 000 000

**Data di emissione:** gennaio/febbraio 2018

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).



**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2017/C 444/06)



*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dall'Italia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Italia

**Oggetto della commemorazione:** settantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana

**Descrizione del disegno:** Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, firma l'atto di promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana il 27 dicembre 1947; alla sua destra, Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, alla sua sinistra Umberto Terracini, presidente dell'Assemblea costituente italiana. Sopra, l'iscrizione «COSTITUZIONE» e il monogramma «RI» della Repubblica italiana; in esergo, l'iscrizione «CON SICURA COSCIENZA», l'identificativo «R» della Zecca di Roma e le date «1948 • 2018», rispettivamente l'anno dell'entrata in vigore della Costituzione italiana e l'anno di emissione della moneta.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura stimata:** 4 000 000

**Data di emissione:** gennaio 2018

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2017/C 444/07)



*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dall'Estonia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Estonia

**Oggetto della commemorazione:** centenario dell'indipendenza dell'Estonia

**Descrizione del disegno:** il disegno raffigura contemporaneamente i numeri 18 e 100, che simboleggiano il momento in cui l'Estonia è diventata un paese indipendente e rispecchiano inoltre gli ultimi cento anni. In basso a destra figura il testo «SADA AASTAT EESTI VABARIKI» e accanto il nome del paese «EESTI» e l'anno di emissione «2018».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura stimata:** 1 317 800

**Data di emissione:** gennaio/febbraio 2018

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2017/C 444/08)



*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Slovacchia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Slovacchia

**Oggetto della commemorazione:** venticinquesimo anniversario dell'istituzione della Repubblica slovacca

**Descrizione del disegno:** il disegno simboleggia l'ingresso della Slovacchia nell'Unione europea e nella zona euro e raffigura un portale stilizzato che forma un arco su una carta della Slovacchia e sul simbolo dell'euro circondato dalle stelle dell'Unione europea, alcune delle quali coperte dalla carta. Lo stemma della Repubblica slovacca è riportato sulla sinistra del disegno. Nella parte inferiore sinistra, a semicerchio, figura il nome del paese di emissione «SLOVENSKA REPUBLIKA». La data dell'istituzione della Repubblica slovacca «1.1.1993» e l'anno di emissione «2018» figurano, una sopra l'altro, sotto la parte destra della carta. Tra la carta e la data figurano l'identificativo della Zecca di Kremnica (Mincovňa Kremnica), ossia le iniziali «MK» poste tra due conii, e le lettere stilizzate «PK», iniziali del disegnatore Pavel Károly.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura stimata:** 1 000 000

**Data di emissione:** gennaio 2018

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Avviso del ministro degli Affari economici e del clima del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi**

(2017/C 444/09)

Il ministro degli Affari economici e del clima rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore P1, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling) (Strct. 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici e del clima indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore P1 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici e del clima. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Il ministro degli Affari economici e del clima  
All'attenzione del sig. J.L. Rosch, Direzione Energia e ambiente  
Bezuidenhoutseweg 73  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  
PAESI BASSI

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il sig. E.J. Hoppel, numero di telefono: +31 703797762.

---

**Avviso del ministro degli Affari economici e del clima del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi**

(2017/C 444/10)

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i settori B17 e F01 e parti dei settori B16(B16b), E3(E3a), E6(E6a), F2(F2b) e F4(F4a), come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling) (Stcrt. 2014, n. 4928).

Il sottosettore B16b è delimitato dai cerchi massimi tra le seguenti coppie di punti: A-B, B-C, C-D e A-D.

I punti sono così definiti:

punto	°	'	" Long. E	°	'	" Lat. N
A	3	59	54,831	55	4	57,466
B	4	19	54,862	55	4	57,480
C	4	19	54,873	54	59	57,470
D	3	59	54,842	54	59	57,456

La posizione dei punti summenzionati è espressa in coordinate geografiche calcolate in base al sistema ETRS89.

La superficie del sottosettore B16b misura 197,6 km<sup>2</sup>.

Il sottosettore E3a è delimitato dai cerchi massimi tra le seguenti coppie di punti: A-B, B-C, C-D e A-D.

I punti sono così definiti:

punto	°	'	" Long. E	°	'	" Lat. N
A	3	47	24,823	54	59	57,447
B	3	59	54,842	54	59	57,456
C	3	59	54,863	54	49	57,436
D	3	47	24,844	54	49	57,427

La posizione dei punti summenzionati è espressa in coordinate geografiche calcolate in base al sistema ETRS89.

La superficie del sottosettore E3a misura 247,7 km<sup>2</sup>.

Il sottosettore E6a è delimitato dai cerchi massimi tra le seguenti coppie di punti: A-B, B-C, C-D e A-D.

I punti sono così definiti:

punto	°	'	" Long. E	°	'	" Lat. N
A	3	47	24,844	54	49	57,427
B	3	59	54,863	54	49	57,436
C	3	59	54,867	54	48	19,433
D	3	47	24,848	54	48	19,424

La posizione dei punti summenzionati è espressa in coordinate geografiche calcolate in base al sistema ETRS89.

La superficie del sottosettore E6a misura 40,6 km<sup>2</sup>.

Il sottosettore F2b è delimitato dai cerchi massimi tra le seguenti coppie di punti: A-B, B-C, C-D e A-D.

I punti sono così definiti:

punto	°	'	" Long. E	°	'	" Lat. N
A	4	19	54,873	54	59	57,470
B	4	28	54,887	54	59	57,476
C	4	28	54,897	54	54	57,466
D	4	19	54,883	54	54	57,460

La posizione dei punti summenzionati è espressa in coordinate geografiche calcolate in base al sistema ETRS89.

La superficie del sottosettore F2b misura 89,1 km<sup>2</sup>.

Il sottosettore F4a è delimitato dai cerchi massimi tra le seguenti coppie di punti: A-B, B-C, C-D e A-D.

I punti sono così definiti:

punto	°	'	" Long. E	°	'	" Lat. N
A	3	59	54,863	54	49	57,436
B	4	19	54,894	54	49	57,450
C	4	19	54,907	54	43	50,438
D	3	59	54,876	54	43	50,423

La posizione dei punti summenzionati è espressa in coordinate geografiche calcolate in base al sistema ETRS89.

La superficie del sottosettore F4a misura 243,2 km<sup>2</sup>.

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici e del clima indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i settori B17 e F1 e parti dei settori B16(B16b), E3(E3a), E6(E6a), F2(F2b) e F4(F4a) della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici e del clima. I criteri, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata sono specificati nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, 542).

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Ministero degli Affari economici e del clima  
All'attenzione del sig. J.L. Rosch, Direzione Energia e ambiente  
Bezuidenhoutseweg 73  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag  
PAESI BASSI

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il sig. E.J. Hoppel, numero di telefono: +31 703797762.

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione****(Caso M.8721 — Owens Corning/Paroc)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 444/11)

1. In data 15 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Owens Corning Finland Oy (Finlandia), controllata da Owens Corning (Stati Uniti),
- Paroc Group Oyj (Finlandia), controllata da Parry I Holding AB (Svezia).

Owens Corning Finland Oy acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Parry I Holding AB e, di conseguenza, della sua controllata Paroc Group Oyj.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Owens Corning: sviluppo, produzione e vendita di compositi per coperture, isolamento e in fibra di vetro,
- Paroc Group Oyj: produzione e fornitura di materiale isolante a base di lana minerale per l'isolamento edilizio (applicazioni di isolamento termico, acustico e antincendio in edifici residenziali e commerciali) e tecnico.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8721 — Owens Corning/Paroc

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.8737 — AmTrust/Madison Dearborn Partners/Mayfield Holdings JV)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2017/C 444/12)

1. In data 18 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- AmTrust Financial Services («AmTrust») (Stati Uniti),
- Madison Dearborn Partners («MDP») (Stati Uniti),
- Mayfield Holdings («Mayfield») (Stati Uniti).

AmTrust e MDP acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Mayfield Holdings LLC.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- AmTrust è un conglomerato con sede negli Stati Uniti che opera nel settore delle assicurazioni,
- MDP è un'impresa di investimento in private equity con sede negli Stati Uniti che investe in un'ampia gamma di settori.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8737 — AmTrust/Madison Dearborn Partners/Mayfield Holdings JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per email, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.



**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.8740 — Schmolz+Bickenbach/Assets of Asco Industries)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2017/C 444/13)

1. In data 19 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Schmolz+Bickenbach AG (Svizzera), controllata dal gruppo Renova;

— Asco Industries SAS (Francia).

Schmolz+Bickenbach acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di certe parti di Asco Industries.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo e di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Schmolz+Bickenbach: fabbricazione di prodotti lunghi in acciai speciali, in particolare acciai per utensili, acciai inossidabili lunghi e acciai legati e alto-legati da costruzione. Schmolz+Bickenbach è integrata verticalmente lungo l'intera catena del valore (produzione, lavorazione, vendite e servizi) e opera su scala mondiale;

— gruppo Renova: gruppo imprenditoriale privato composto da società di gestione patrimoniale e fondi di investimenti di portafoglio diretti che operano su scala mondiale in un'ampia gamma di settori;

— Asco Industries: fabbricazione di prodotti lunghi in acciai speciali per l'industria automobilistica e i settori dell'ingegneria meccanica, dei cuscinetti e dell'energia in Europa.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8740 — Schmolz+Bickenbach/Assets of Asco Industries

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.8745 — CD&R/D'Ieteren/Belron)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2017/C 444/14)

1. In data 19 dicembre 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Clayton, Dubilier & Rice («CD&R», USA),
- SA D'Ieteren NV («D'Ieteren», Belgio),
- Belron Group SA («Belron», Lussemburgo), controllata da D'Ieteren.

CD&R e D'Ieteren acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Belron.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CD&R: società di investimento di capitali privati,
- D'Ieteren: impresa che opera, attraverso le sue controllate, nella distribuzione automobilistica, nella riparazione e sostituzione di vetri di veicoli e nella produzione di articoli;
- Belron: gruppo che opera nei servizi di riparazione e sostituzione di vetri di veicoli e, in alcuni paesi, nella gestione dei sinistri, tra cui quelli relativi ai vetri, per conto di alcuni assicuratori.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8745 — CD&R/D'Ieteren/Belron

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso riguardante una domanda a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE****Proroga del termine per l'adozione di atti di esecuzione**

(2017/C 444/15)

In data 30 gennaio 2017 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La richiesta, presentata da Eneco B.V. e N.V. Nuon Energy, riguarda la vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas nei Paesi Bassi. Gli avvisi pertinenti sono stati pubblicati alla pagina 6 della GU C 85 del 18 marzo 2017 e alla pagina 24 della GU C 212 del 1° luglio 2017.

A norma dell'allegato IV, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2014/25/UE, il termine può essere prorogato dalla Commissione con l'accordo del soggetto che ha presentato la richiesta di esenzione. Dato che sono necessarie informazioni supplementari a sostegno del caso, su istanza del richiedente e con l'assenso della Commissione, il termine di cui dispone la Commissione per prendere una decisione relativa a tale richiesta è prorogato fino al 24 marzo 2018.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

## RETTIFICHE

**Rettifica alla pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 440 del 26 novembre 2016)*

(2017/C 444/16)

Pagina 7, paragrafo 3.2. del documento unico, trattino 9:

anziché: «acido oleico:  $\leq 70\%$ »

leggasi: «acido oleico:  $\geq 70\%$ ».

---













ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**